

Legge regionale 10 agosto 1992, n.35

Modifica all'art. 19 della L.R. n. 25/84 già modificata dalla L.R. n. 63/89 .

ARTICOLO UNICO

All'art. 19 il punto "Zone di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie", sino al capoverso: "Tirlindana: non deve avere piu' di tre anni" e' sostituito con il seguente:

Zone di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.

- Gli attrezzi di cui alle acque a ciprinidi.
- Tirlindana: non deve avere piu' di tre anni.
- Bilancia, con lato non superiore a mt. 5. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.
- Bilance fisse, di lato superiore a mt. 1,5, esistenti al 30 settembre 1992, il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.
- Per la pesca al crognolo o latterino con bilancia e' ammesso l'uso di una toppa centrale con maglie di mm. 6 che non superi un terzo del lato della rete e comunque non superiore a mt. 3 di lato.
- Per latterino non deve intendersi "lattaino" o novellante di cheppia.

L'uso delle toppe di cui al precedente comma e' consentito dal 1 giugno al 31 agosto e dal 1 novembre al 31 marzo.

Fermo restando quanto sopra, nei corpi idrici della regione, non e' ammessa l'installazione di nuove bilance fisse, fino a quando non sara' provveduto al riordino della disciplina con apposito provvedimento regionale.

L'esercizio della pesca dilettantistica con bilance di lato superiore a mt. 1,5 e' consentito esclusivamente ai possessori di licenza di pesca di tipo B.